

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
tel + 39 0432 555 223 tel + 39 040 377 4255	autonomielocali@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

INVIATA VIA PEC

Ai Comuni
Alle Province
Alle Unioni territoriali intercomunali (UTI)
LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
All'ANCI Friuli Venezia Giulia
All'UPI Friuli Venezia Giulia
All'UNCEM Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

oggetto: nota illustrativa delle principali modifiche intervenute alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", in seguito all'approvazione della legge regionale di Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018.

PREMESSA

Il 28 luglio 2016 è stata approvata dal Consiglio regionale la legge regionale n. 14/2016 recante "Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", di prossima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Di seguito si illustrano le novità di interesse per le Province, i Comuni e le Unioni territoriali intercomunali (UTI), relative all'iter per la approvazione dei Piani di subentro alle Province dei Comuni e delle UTI, contenute nell'articolo 9, commi 34 e 35, della legge regionale di assestamento.

1. IL DIFFERIMENTO ALL'1 GENNAIO 2017 DELLA DECORRENZA DEL SUBENTRO DEI COMUNI E DELLA REGIONE IN ALCUNE FUNZIONI DELLE PROVINCE

La decorrenza del subentro dei Comuni e delle UTI alle Province nell'esercizio delle funzioni elencate nell'Allegato C della legge regionale 26/2014 è stata differita di tre mesi, dall'1 ottobre 2016 all'1 gennaio 2017 (cfr. modifiche apportate all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014 dall'articolo 9, comma 34, lettera a), punto 2), della legge regionale 14/2016).

L'articolo 9, comma 34, lettera a), punto 1), della legge regionale 14/2016), differisce, altresì, dall'1 novembre all'1 gennaio 2017 la decorrenza del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali previste dal punto 7, lettera a), dell'Allegato B della legge regionale 26/2014, vale a dire quelle in materia di istruzione di cui all'articolo 139, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 112/1998 (c.d. piano di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e sua attuazione).

Responsabile del procedimento: dott. Gianfranco Spagnul (0432 555330)

Responsabili dell'istruttoria: dott.ssa Barbara Zanessi (0432 555720), dott.ssa Donatella Lorenzini, (0432 555533)

2. LE NUOVE MODALITA' DI DEFINIZIONE DEI PIANI DI SUBENTRO

Sono state ridisciplinate le modalità per la redazione e la definizione dei Piani di subentro (cfr. modifiche apportate all'articolo 35 della legge regionale 26/2014 dal comma 34, lettera b), della legge regionale 14/2016).

2.1. Le proposte di Piano di subentro

L'articolo 9, comma 35, della legge regionale 14/2016 dispone che le proposte di Piani di subentro vadano ora trasmesse dalle Province alla Regione ed agli enti subentranti entro il nuovo termine improrogabile del 31 agosto 2016. Si tratta in sostanza del differimento dei termini già stabiliti al 30 giugno 2016, per le funzioni di cui all'Allegato C della legge regionale 26/2016 e al 31 luglio 2016 per le funzioni in materia di istruzione, senza che peraltro siano state aggiunte ulteriori prescrizioni alle modalità di redazione, che anzi sono state semplificate.

Le Province che ancora non abbiano ancora adempiuto, come pure le altre che hanno già trasmesso le proprie proposte, hanno quindi ancora a disposizione alcune settimane per trasmettere rispettivamente le proposte di Piano di subentro ed aggiornare le proposte già presentate.

E' importante comunque che gli atti delle Province relativi al subentro dei Comuni siano tenuti distinti dagli atti relativi ai subentri della Regione, relativamente a quelle funzioni provinciali (cfr. articolo 32, comma 3, della legge regionale 26/2014) che transitano ad essa dall'1 gennaio 2017.

Le procedure previste dall'articolo 35, commi 5 e 6, della legge regionale 26/2016, concernenti la convocazione da parte dell'Assessore regionale competente del Presidente della Provincia e dei rappresentanti degli enti ivi indicati per la sottoscrizione dell'intesa sul piano di subentro e l'approvazione del piano da parte della Giunta regionale, devono essere concluse entro il 31 ottobre 2016.

2.2. La definizione dei Piani di subentro nelle funzioni di cui all'Allegato C della lr 26/2014

In deroga alla disciplina degli ordinari Piani di subentro dalle Province alla Regione (tre dei quali hanno già avuto luogo fra il 2015 ed il 2016), nel caso del subentro dei Comuni viene previsto che le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro siano attribuiti alle UTI ed ai Comuni che non vi partecipano secondo gli accordi che addivengano fra tali enti.

Ciò significa che le Province non debbono più preoccuparsi di stabilire nelle proposte dei Piani di subentro quali risorse e rapporti vanno attribuiti distintamente ai singoli enti che subentrano ad esse. Saranno viceversa gli enti subentranti stessi (le UTI ed i Comuni che non vi partecipano) a concordare, sulla base della ricognizione contenuta in ciascuna proposta di Piano di subentro, tali attribuzioni (articolo 35, comma 4 bis, lettera a), della legge regionale 26/2014 come aggiunto dall'articolo 9, comma 34, lettera b), punto 1), della legge regionale 14/2016).

Gli immobili adibiti ad edifici scolastici sono invece direttamente attribuiti in proprietà ai Comuni sul cui territorio essi insistono (cfr. articolo 35, comma 4 bis, lettera b), della legge regionale 26/2014 come aggiunto dall'articolo 9, comma 34, lettera b), punto 1), della legge regionale 14/2016).

Restano in capo alle amministrazioni subentranti (UTI e Comuni non partecipanti ad esse) le risorse ed i rapporti giuridici relativi agli immobili adibiti a edifici scolastici necessari a garantire il funzionamento dei plessi scolastici e la previsione (cfr. articolo 35, comma 4 ter cit.) che le Province garantiscano comunque la messa a disposizione dei locali ove opera il personale

trasferito alle UTI e ai Comuni non partecipanti ad esse (cfr. articolo 35, comma 4 bis, lettera b), della legge regionale 26/2014 come aggiunto dall'articolo 9, comma 34, lettera b), punto 1), della legge regionale 14/2016).

Qualora gli accordi di cui sopra non intervengano entro la sottoscrizione dell'intesa, l'articolo 35, comma 4 ter, della legge regionale 26/2014 (aggiunto dall'articolo 9, comma 34, lettera b), punto 1) della legge regionale 14/2016) stabilisce che subentri l'UTI in cui ha sede il Comune più popoloso (di fatto si tratta delle UTI cui partecipano i Comuni capoluogo di provincia).

Ciò non implica che dopo la sottoscrizione dell'intesa e la sua approvazione con deliberazione della Giunta regionale non possano intervenire accordi fra UTI e Comuni non partecipanti ad esse per l'attribuzione di risorse e rapporti giuridici; qualora ciò avvenga successivamente, gli accordi fra UTI e Comuni non partecipanti ad esse stabiliranno le modalità e la decorrenza della riattribuzione.

3. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI DI SUBENTRO

Si evidenzia una norma a carattere generale (articolo 32, comma 4 bis, della legge regionale 26/2014, come aggiunto dall'articolo 9, comma 34, lettera a), punto 3), della legge regionale 14/2016), che trova applicazione a tutti i trasferimenti di funzioni dalle Province sia verso la Regione che verso i Comuni, in forza della quale i regolamenti provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme regolamentari approvate dalle amministrazioni subentranti; ciò al fine di evitare per quanto possibile che una temporanea lacuna normativa possa rallentare l'attività amministrativa.

Per informazioni e chiarimenti:

dott.ssa Barbara Zanessi - tel 0432 555720 barbara.zanessi@regione.fvg.it;

dott.ssa Donatella Lorenzini – tel 0432 555533 donatella.lorenzini@regione.fvg.it

Cordiali saluti.

Il direttore centrale sostituto

dott. Gianfranco Spagnul

(sottoscritto digitalmente)